



Accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL del 12 febbraio 2002


In data 10 maggio 2006 tra Federchimica, Farindustria e FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL si è convenuto il presente Accordo di rinnovo del CCNL sopra richiamato relativo al quadriennio 1/1/2006 – 31/12/2009 per la materia normativa e al biennio 1/1/2006 – 31/12/2007 per la materia retributiva che, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Federchimica

Giorgio Squicci




 Luciano Cordero

Farindustria

Mario Longo





 Luciano Cordero

FILCEM-CGIL

Roberto


FEMCA-CISL



UILCEM-UIL



PARTE VI - FASCHIM

Le Parti, pur riconoscendo il principio della centralità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, confermando la volontà di effettuare all'interno del CCNL scelte socialmente responsabili, con Accordo Nazionale del 29 luglio 2003, hanno istituito il Fondo di Assistenza Sanitaria settoriale "FASCHIM" la cui finalità è quella di contribuire alle spese sanitarie sostenute dagli iscritti e dal loro nucleo familiare, se iscritto.

A tale scopo le Parti hanno convenuto la seguente regolamentazione.

1) Normativa

- In materia di assistenza sanitaria si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti (cfr. appendice n. ...) nonché lo statuto di FASCHIM e le relative disposizioni regolamentari.
- All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione su FASCHIM: brochure informativa, copia dello Statuto e del regolamento, modulo di iscrizione.
- Fermo restando quanto previsto all'alinea successivo, possono iscriversi a FASCHIM, con espressa manifestazione di volontà¹, tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell'orario normale legale.
- L'iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto di lavoro non a tempo indeterminato è ammessa purché la durata del contratto, determinata o determinabile, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova.
- Il lavoratore associato al Fondo potrà decidere di iscriversi in qualità di nucleo familiare il proprio coniuge, il proprio convivente e/o i figli fiscalmente a carico, nelle modalità ed entro i limiti previsti dallo statuto di FASCHIM e dalle relative disposizioni regolamentari.
- Il coniuge/convivente superstite dell'iscritto principale potrà rimanere iscritto al Fondo nel rispetto delle norme stabilite nello statuto di FASCHIM e delle relative disposizioni regolamentari.
- Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori non iscritti a FASCHIM

2) Confluenze di altri settori

A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area chimica, previo accordo delle Fonti Istitutive, potranno iscriversi al Fondo anche i lavoratori dei relativi settori. Tali accordi collettivi nazionali dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e la medesima contribuzione prevista per la generalità degli iscritti.

3) Permessi ed assemblee

- Ai lavoratori componenti dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di FASCHIM per la partecipazione alle riunioni di tali Organi vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni Assemblea/Consiglio.
- L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
- In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora, secondo modalità organizzative da convenire con la Direzione aziendale, per informare i lavoratori dell'andamento di FASCHIM. Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 59 del presente CCNL qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite.

4) Contribuzioni

Il contributo annuale a FASCHIM consta di una quota paritetica a carico del lavoratore e delle imprese.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 i versamenti a FASCHIM da parte dei lavoratori e delle imprese iscritte, sono previsti nelle seguenti misure:

- a) per i lavoratori iscritti euro 144 all'anno con rate mensili di 12 euro
- b) per le imprese euro 144 all'anno da corrispondere al Fondo con rate trimestrali

¹ Norma transitoria: le Parti convengono che la modifica della modalità di adesione, dal silenzio assenso alla espressa manifestazione di volontà, in attesa delle necessarie modifiche Statutarie da realizzarsi entro il 2006, sia operativa (con le modalità procedurali che saranno tempestivamente definite da FASCHIM) sin dalla data di stipula del rinnovo contrattuale.

5) Nucleo Familiare/Superstiti iscritti

In ragione delle diverse casistiche presenti, fermo restando il principio mutualistico cui il Fondo deve attenersi, le Parti ritengono opportuno che il Contributo per il nucleo familiare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo previo parere della Consulta delle Parti Istitutive.

In tale ambito il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare la possibilità di stabilire una contribuzione differenziata in ragione della numerosità dei componenti il nucleo familiare.

6) Forme di assistenza sanitaria aziendali

Le Parti sono impegnate per una progressiva confluenza di tutte le forme di assistenza sanitaria aziendali nel fondo settoriale FASCHIM. A tale riguardo verranno assunte iniziative congiunte, a livello nazionale, territoriale o aziendale, al fine di promuovere il Fondo settoriale e facilitare la confluenza delle forme aziendali in FASCHIM.

In tale ottica le Parti convengono che l'applicazione delle nuove contribuzioni potrà essere convenuta a livello aziendale nell'ambito dell'eventuale confronto propedeutico alla confluenza in FASCHIM.

La possibilità di confluenza in FASCHIM è estesa, a prescindere dalla data di costituzione della forma di assistenza sanitaria aziendale, anche a quei lavoratori le cui imprese entrano a far parte del settore, anche per effetto di operazioni societarie che coinvolgono imprese già appartenenti al settore (fusioni, incorporazioni), successivamente al 29 luglio 2003.

7) Clausola di salvaguardia

In assenza di una chiara legislazione nazionale e regionale in materia di Fondi sanitari settoriali, le Parti si danno atto che il presente accordo e le norme previste dallo Statuto di Faschim rispettano gli impegni assunti in tema di diritti e obblighi attribuiti alle imprese e ai lavoratori con il ccnl 12.02.02 per la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria.

Le Parti si danno atto altresì che, laddove subentrassero modifiche del quadro normativo nazionale e/o regionale che dovessero determinare per gli associati al Fondo oneri/costi aggiuntivi rispetto a quelli definiti e assunti nella fase di costituzione del Fondo e/o introdurre, comunque, vincoli che compromettano le finalità del Fondo stesso, si impegnano fin d'ora ad incontrarsi al fine di valutare l'impatto della nuova situazione e ad assumere le conseguenti determinazioni all'interno delle seguenti opzioni:

- a) ridefinire gli ambiti di operatività del Fondo
- b) ricercare soluzioni che consentano di realizzare, senza aggravio complessivo di oneri, la compatibilità degli oneri o dei vincoli sopravvenuti con gli impegni contrattualmente assunti
- c) avviare la procedura di scioglimento del Fondo come previsto dallo Statuto.

Il confronto tra le Parti dovrà obbligatoriamente esaurirsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della modifica nazionale e/o regionale.

Ferma restando, con le modalità che saranno concordemente individuate, l'assunzione degli oneri derivanti dalla contribuzione ordinaria da parte delle imprese, laddove le Parti non dovessero concordare su soluzioni adeguate alla situazione determinatasi, informeranno il Consiglio di Amministrazione del Fondo di tale situazione affinché esso, con la procedura prevista dallo Statuto di FASCHIM, possa avviare lo scioglimento del Fondo.

8

TRATTAMENTO ECONOMICO

Una Tantum

Le imprese erogheranno per tutti i lavoratori in forza e con diritto al trattamento economico alla data di sottoscrizione del presente accordo un importo una tantum con le seguenti modalità:

A - Prima tranche

Con le competenze del mese di maggio 2006, compatibilmente con i necessari tempi tecnici, verrà erogato l'importo una tantum di 50 Euro.

B - Seconda tranche

Con l'obiettivo di incentivare l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria settoriale FASCHIM viene stabilita la erogazione dei successivi alternativi importi con le condizioni, modalità e tempi di seguito specificate:

- 1) Lavoratori iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006 (iscrizione effettuata entro settembre 2006).
Versamento di un contributo a carico dell'impresa a FASCHIM di Euro 182,75 da effettuarsi con le modalità operative che saranno comunicate dal Fondo stesso a copertura del periodo di iscrizione 1/10/2006 - 31/12/2007. Le Parti si danno inoltre atto che i lavoratori di cui trattasi per il periodo sopra indicato non dovranno effettuare alcun versamento al Fondo ad esclusione di quelli previsti per il nucleo familiare se iscritto.
- 2) Lavoratori non iscritti a FASCHIM al 1° ottobre 2006
Erogazione con le competenze del mese di ottobre 2006 della somma una tantum di Euro 126. Per i settori fibre, ceramica e abrasivi tale somma sarà di Euro 100

Tale una tantum:

- deve essere corrisposta anche nei casi di dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo fossero risultati assenti con diritto alla retribuzione ovvero con diritto ad un trattamento economico sostitutivo,
- non è frazionabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2006 - 10/5/2006,
- va riproporzionata solo per quanto riguarda i punti A e B2) nei casi di lavoratori a tempo parziale (secondo l'orario di lavoro previsto),
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'erogazione dell'una tantum la stessa sarà liquidata con le competenze di fine rapporto nella misura complessiva prevista ai punti A e B2).

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo dell'una tantum in senso onnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detta una tantum non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2120 c.c., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di una tantum sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Elemento aggiuntivo della retribuzione

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'EAR dei lavoratori con qualifica di quadro è incrementato di 22 Euro. Tale incremento, contrattualmente determinato, potrà essere assorbito dal superminimo individuale.

Valore punto da applicarsi per il rinnovo di secondo biennio (2008/2009)

Settore chimico e chimico-farmaceutico: Euro 12,70

Settore Fibre: Euro 12,34

Settori Ceramica e abrasivi: Euro 11,86

Indennità in cifra per effettive prestazioni in turno notturno

A decorrere dal 1/1/2007 l'indennità in cifra di 4,5 Euro prevista dall'ultimo rinnovo di secondo biennio per il settore chimico-farmaceutico, è incrementata di 2 Euro e pertanto a partire da tale data sarà pari a 6,5 Euro.

Minimi contrattuali

Di seguito si riportano le tabelle che prevedono alle relative decorrenze gli incrementi del trattamento contrattuale mensile da erogarsi per i differenti settori dell'area contrattuale chimica.